



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 231 DI DATA 29 Marzo 2022**

#### **OGGETTO:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - Centro integrato di Pergine Valsugana (TN), loc. Cirè, via per Trento, 11/A. Subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione n. 422 di data 17 giugno 2019.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto  
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi
- 4 Allegato 3 - Rifiuti
- 5 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 6 Allegato 5 - Planimetria aree gestione rifiuti
- 7 Allegato 6 - Planimetria emissioni in atmosfera

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 422 di data 17 giugno 2019 con la quale è stata rilasciata alla ditta A.M.N.U. S.p.A., con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale dell'Industria, 4/L, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT), ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., relativa allo stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), loc. Cirè, via per Trento, 11/A, riguardante un Centro integrato per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

**considerato** che la suddetta AUT ha compreso i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione allo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13), di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, all'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

**vista** la domanda di subingresso nell'AUT presentata dalla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - in sigla AmAmbiente S.p.A. - (di seguito *Ditta*), con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale Venezia, 2/E, in data 14 febbraio 2022 (ns. prot. n. 0112062), così come integrata in data 18 febbraio 2022 (ns. prot. n. 0122910) e in data 15 marzo 2022 (ns. prot. n. 0186040);

**vista** la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento di subingresso nell'AUT, di data 21 febbraio 2022 (ns. prot. n. 128710), e la contestuale comunicazione:

- al Comune di Pergine Valsugana (TN) che per quanto riguarda gli aspetti in materia di inquinamento acustico valutati in sede di rilascio dell'AUT, di ritenere confermato quanto formulato dalla Direzione pianificazione e gestione del territorio del Comune con nota di data 23 aprile 2019 (ns. prot. n. 268208 del 24 aprile 2019);
- alla Ditta in qualità di Gestore dei servizi pubblici di rete per conto del Comune di Pergine Valsugana, di ritenere confermato quanto formulato dalla allora competente società STET S.p.A. con nota di data 18 aprile 2019, prot. n. 1969 (ns. prot. n. 261150 del 19 aprile 2019) e nota integrativa di data 8 maggio 2019, prot. n. 2189 (ns. prot. n. 296291 di data 9 maggio 2019), con le quali l'allora gestore dei servizi di rete per conto del Comune di Pergine Valsugana aveva trasmesso, tra l'altro, il proprio atto di assenso al rilascio dell'AUT;

**preso atto** che non sono pervenute osservazioni né dall'Amministrazione comunale né dalla stessa Ditta in qualità di Gestore dei servizi pubblici di rete per conto del Comune;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**vista** la nota della Ditta pervenuta in data 20 gennaio 2022 (ns. prot. n. 50545 di data 21 gennaio 2022), con la quale aveva comunicato che “*con atto avente effetto dal 1° gennaio 2022, è stata deliberata la fusione per incorporazione della società AMNU S.p.A. nella società AmAmbiente S.p.A. (...) Tutti in rapporti in essere con la Società incorporata alla data del 01/01/2022 faranno capo alla società incorporante*”;

**visto** l’atto notarile del Dr. Marco Dolzani, Notaio in Trento (TN), di data 29 novembre 2021, Repertorio n. 75.367 – Atto n. 23.194, allegato alla domanda di subingresso, dal quale risulta che “*La Società "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.p.A.", in sigla "STET S.p.A.", con sede in Pergine Valsugana, [...], in esecuzione del progetto di fusione di cui alle premesse, incorpora sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) [...] la Società "AMNU S.p.A.", con sede in Pergine Valsugana” (Art. 1 dell’atto) e che “Con effetto dalla data di efficacia della presente fusione la Società incorporante "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.p.A.", in sigla "STET S.p.A." adotterà un nuovo testo di statuto, comprendente, tra l’altro: - la modifica della denominazione sociale in "AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.p.A." in sigla "AmAmbiente S.p.A."” (Art. 5 dell’atto);*

**considerato** che a norma dell’art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., “*Se l’esercizio di una delle attività comprese nell’AUT richiede la sussistenza di requisiti soggettivi in capo al titolare, il subingresso nell’attività oggetto dell’AUT è subordinato al possesso di detti requisiti in capo al subentrante. In tal caso il titolare subentrante richiede l’autorizzazione alla struttura competente, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 23 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa*”;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal Direttore generale nonché dal Presidente e da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Ditta, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art. 86 del T.U.L.P.;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi degli articoli 65 e 66 del T.U.L.P., nonché i successivi piani stralcio e aggiornamenti (di seguito *Piano*);

**vista** la deliberazione di Giunta provinciale n. 2417 del 22 novembre 2013 con la quale è stata approvata, ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P., la localizzazione nel Piano dell’area individuata nell’estratto mappa allegato alla stessa deliberazione (pp. ff. 2875/1 [parte], 2875/2 [parte], 2875/5, 2875/11 [parte], 2875/12 [parte], 2875/16, 2878/5 [parte]) destinata alla realizzazione del Centro integrato in parola, a servizio del bacino dell’Alta Valsugana e Bersntol per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti effettuate dal gestore del servizio pubblico;

**vista** la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore autorizzazioni e controlli, e in particolare la planimetria prodotta dalla ditta AMNU S.p.A. in data 5 giugno 2019, prot. n. AMNU-2019-0004001 (ns. prot. n. 360035 di data 5 giugno 2019) nella quale sono riportate le seguenti aree operative nelle quali è ripartito il Centro integrato in questione (Allegato 5):

AREA A: sezione costituente l’area lato nord dell’edificio principale, avente funzione prevalente di piattaforma di trasbordo dei rifiuti urbani differenziati; è organizzata su due livelli per il trasbordo dall’alto dei rifiuti urbani dai mezzi che effettuano la raccolta sul territorio (frazione biodegradabile da cucine e mense e vetro da raccolta differenziata e ghiaio da spazzamento stradale) nelle vasche/container che vengono poi agganciate dalle tratrici che effettuano i successivi trasporti a medio/lungo raggio agli impianti di recupero o di smaltimento finali;

- AREA B: sezione costituente l'area centrale dell'edificio principale, avente funzione prevalente di piattaforma di stoccaggio a supporto della raccolta dei rifiuti urbani, anche non differenziati; in essa avviene il conferimento, anche con scarico a terra, delle diverse frazioni merceologiche raccolte sul territorio; i rifiuti vengono poi trasferiti a mezzo di ragno o pala gommata in container o vasche walking-floor per il successivo trasporto ad altri impianti autorizzati di recupero o di smaltimento; l'area B comprende anche una sezione sotto tettoia posta all'estremità sud dell'edificio principale, lato ingresso all'insediamento, che copre una batteria di container incassati in alloggiamenti seminterrati;
- AREA C: sezione sud dell'edificio principale, alle spalle della sezione sotto tettoia facente parte dell'area B, composta da una serie in linea di locali dotati di basamento grigliato, per lo stoccaggio principalmente dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti liquidi; in essa avviene lo stoccaggio, anche previo raggruppamento, principalmente di rifiuti prodotti e conferiti dalle attività di imprese ed altri enti;
- AREA D: piazzale asfaltato circostante l'edificio principale, dove possono essere temporaneamente posizionati i contenitori vuoti, i contenitori pieni e chiusi in attesa del loro trasporto agli altri impianti di recupero e smaltimento autorizzati, i contenitori in fase di riempimento (NO cumuli) dei rifiuti non pericolosi allo stato fisico solido non polverulento autorizzati nelle altre aree del Centro integrato **che non danno origine ad emissioni in atmosfera**; a nord-ovest dell'edificio principale sono alloggiati due serbatoi a tenuta interrati, monoblocco con doppio fasciame, per il deposito dei rifiuti urbani derivanti dalla pulizia di fosse settiche e fognature; ad essi si aggiungono altri analoghi serbatoi per la raccolta dei percolati e degli eventuali sversamenti accidentali provenienti dalle aree A – B – C;

**vista** inoltre la planimetria prodotta dalla ditta AMNU S.p.A. in data 5 giugno 2019, prot. n. AMNU-2019-0004001 (ns. prot. n. 360035 di data 5 giugno 2019) nella quale sono riportate le aree sorgenti delle emissioni diffuse in atmosfera (Allegato 6);

**visto** l'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale al comma 3 bis stabilisce che “... *ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) [ora lettera mm)], del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale*”;

**considerato** che il Centro integrato in oggetto svolge in promiscuità anche la funzione di centro di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e alle condizioni previste dall'art. 6, comma 3-bis, della L.P. 5/1998;

**viste** le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti, con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, all'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

**atteso** che la Ditta effettua nel Centro in questione, oltre alle operazioni di mero stoccaggio, anche le operazioni di *selezione*, di *accorpamento* e di *raggruppamento* finalizzate all'ottimizzazione dei depositi e delle successive fasi di conferimento ai centri di recupero e di smaltimento;

**atteso** che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare o raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali è destinato (recupero o smaltimento), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

**considerato** che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee e l'attività di riduzione volumetrica mediante compattazione o triturazione sono da intendersi ricomprese nelle operazioni di stoccaggio R13 e D15, in quanto non viene modificata la natura intrinseca del rifiuto di partenza;

**ritenuto** che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita vadano codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle specifiche categorie la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e per quei rifiuti che derivano dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (CER 15.01.xx e 20.01.xx) e possono essere chiaramente identificati con un altro specifico codice CER all'interno degli stessi sottocapitoli;

**ritenuto** che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 per la fattispecie del "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), dello stesso D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT; detti rifiuti possono eventualmente essere accorpati agli stessi rifiuti in ingresso all'impianto, qualora presenti in autorizzazione, a condizione che ne venga in ogni caso garantita la tracciabilità attraverso la documentazione ambientale prevista dalla normativa vigente da aggiornarsi secondo le tempistiche previste;

**atteso** che, in generale, con il termine *accorpamento* (o *travaso* nel caso di rifiuti allo stato liquido) si intende il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (container, cumulo, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (operazione di recupero R13 e operazione di smaltimento D15);

**considerato** tuttavia che l'attività di *accorpamento* (o *travaso*) che può prevedere anche operazioni di disimballaggio del rifiuto ricevuto dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico (rifiuti – imballaggi rimossi), può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12 e di smaltimento D13, pur non comportando modifiche del codice CER del rifiuto originario;

**atteso** che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (container, cumulo, ecc.) di rifiuti solidi aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13;

**ritenuto** doveroso precisare che le operazioni di *raggruppamento*, come definite nel presente provvedimento, non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti che lo compongono (solidi) sono ancora distinguibili tra di loro e che sugli stessi non è stato effettuato alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da modificarne la natura o la composizione e quindi giustificare l'attribuzione di un nuovo codice CER;

**ritenuto** di dover precisare, in particolare, che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, le operazioni di *raggruppamento* devono avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;

- l'impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le eventuali relative specifiche caratteristiche qualitative;
- il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;

**ritenuto** inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travasato*) sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

**atteso** che le operazioni di *raggruppamento* di rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;

**atteso** che tutte le operazioni di selezione, disimballaggio, accorpamento, raggruppamento, travaso, imballaggio (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

**atteso** che in taluni casi (rifiuti allo stato polverulento o liquido) l'operazione di *raggruppamento* non si può configurare come tale ma assume la fattispecie della *miscelazione*, da intendersi come operazione fisica intenzionale più o meno elaborata, attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, messi in contatto intimo tra di loro, diventano di fatto indistinguibili e non è più possibile procedere, inversamente, alla loro separazione se non tramite processi industriali spinti;

**atteso** che le operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione non possono essere effettuate su raggruppamenti di rifiuti, in quanto tali operazioni danno origine di fatto ad una *miscelazione* nei termini come sopra definiti, in conseguenza della quale non è più garantita la distinguibilità, e dunque la tracciabilità, tra i rifiuti originari;

**ritenuto** pertanto di limitare le operazioni di triturazione soltanto ai rifiuti non pericolosi e non soggetti a raggruppamento;

**ritenuto** congruo che la Ditta possa gestire i rifiuti prodotti nelle attività di *pretrattamento* insieme ai rifiuti in ingresso con il medesimo codice CER, purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;

**considerato** che nel Centro integrato viene gestito anche il rifiuto urbano non pericoloso costituito dai *rifiuti biodegradabili di cucine e mense* (codice CER 20.01.08) caratterizzato da una elevata fermentescibilità con conseguente predisposizione all'emissione di odori molesti;

**ritenuto** pertanto necessario, al fine di prevenire la possibilità di fermentazione dei predetti rifiuti e quindi di emissione di odori molesti, confermare nell'autorizzazione ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla gestione dei rifiuti compresa nel presente provvedimento il limite massimo di detenzione di 72 ore stabilito dal D.M. 8 aprile 2008 recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) [ora lettera mm)] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*" per la gestione della frazione organica umida dei rifiuti urbani;

**visto** l'art. 18-bis del T.U.L.P., il quale, al comma 1, demanda alla Giunta provinciale l'individuazione dei settori e delle attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti devono essere convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione, qualora sussista il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;



**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell’art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)”*;

**visto** l’art. 1, comma 2, lettera l), dell’Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione stessa gli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, nei casi in cui nelle aree esterne siano effettuate le attività riportate al comma 2 dell’art. 18-bis del T.U.L.P.;

**visto** l’art. 5 dell’Allegato alla suddetta deliberazione, il quale dispone che le acque di prima e di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne possono essere recapitate nella rete fognaria per le acque nere, in rete fognaria per le acque bianche o in corso d’acqua superficiale (comma 1) e che è comunque vietato lo scarico e l’immissione diretta nelle acque sotterranee e nel suolo/sottosuolo (comma 3);

**considerato** che, come più sopra detto, sui piazzali esterni asfaltati circostanti l’edificio principale possono essere temporaneamente posizionati, oltre che contenitori pieni e chiusi in attesa del loro trasporto agli altri impianti di recupero e smaltimento autorizzati, anche contenitori in fase di riempimento dei rifiuti non pericolosi autorizzati nelle altre aree del Centro integrato e che l’eventuale trasferimento dei rifiuti nei suddetti container può comportare la possibilità di imbrattamento delle superfici esterne;

**considerato** che i piazzali esterni sono presidiati da una rete canalizzata di raccolta delle acque meteoriche che attualmente recapita in una vasca di prima pioggia del volume di 25 mc; le acque di prima pioggia sono trattate in un disoleatore e successivamente convogliate in una trincea drenante per lo smaltimento in sottosuolo; a valle del disoleatore è prevista una valvola manuale per sezionare la condotta ed inviare i reflui in una vasca stagna di emergenza in caso di sversamenti accidentali;

**considerato** che l’AUT vigente prescrive che *“qualora l’eventuale trasferimento dei rifiuti da cumulo a container comporti la loro movimentazione anche sui piazzali di manovra e transito o comunque su aree non direttamente presidiate da una vasca di accumulo dei percolati, con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative e limitazioni:*

- *al termine delle operazioni di trasferimento dei rifiuti si deve procedere immediatamente alla pulizia di dette superfici;*
- *in presenza di precipitazioni meteoriche tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici”*;

**ritenuto** che l’adempimento puntuale e rigoroso della suddetta prescrizione già presente nell’AUT vigente crei le condizioni per cui non si rende necessaria l’applicazione della citata deliberazione in quanto non sussiste il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte *“di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”*;

**vista** la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante *“Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”*, la quale stabilisce, tra l’altro, che per l’esercizio di impianti di stoccaggio (operazioni R13 e D15) di rifiuti pericolosi, anche con selezione e previo accorpamento/raggruppamento, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo € 516,45;

**vista** la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante *“Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l’esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce tra l’altro che per l’esercizio di impianti di stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di € 25.822,84;

**vista** la fideiussione bancaria di data 18 aprile 2017, n. 1813 (ns. prot. n. 228262 di data 21 aprile 2017), emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. - S.C., con sede in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, a favore della Provincia autonoma di Trento e per conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 25,822,84 a copertura dell'attività di stoccaggio, anche previo raggruppamento, di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e fino a € 23.239,50 a copertura dell'attività di stoccaggio, anche previo raggruppamento, di rifiuti pericolosi, per un totale di € 49.062,34;

**vista** l'appendice di data 17 gennaio 2022 alla suddetta fideiussione bancaria, emessa dalla stessa Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. - S.C., con la quale dichiara che detta garanzia fideiussoria *“è da intendersi ora rilasciata nell'interesse e per conto della Società Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A., in sigla STET S.p.A., (...) che dal 01 gennaio 2022 ha modificato la propria ragione sociale in Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla AmAmbiente S.p.A.”*;

**rilevato** che nella stessa appendice si precisa che *“validità ed efficacia della presente appendice rimangono quelle stabilite nell'atto originario di fideiussione n. 1813 del 18/04/2017 così come rimane altresì valido tutto quanto contenuto e richiamato nello stesso”*;

**considerato** che l'atto di fideiussione sopra indicato stipulato dalla Ditta a favore della Provincia autonoma di Trento, comprensivo della relativa appendice, è conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**ritenuto** di poter dare atto del subingresso della ditta AmAmbiente S.p.A. nella titolarità dell'AUT in oggetto, confermando negli allegati 1, 2 e 3 al presente provvedimento le prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla determinazione n. 422 di data 17 giugno 2019;

**ritenuto** di confermare anche nel presente provvedimento alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore, come riportate nell'Allegato 4 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

**dato atto** che con a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della determinazione n. 422 di data 17 giugno 2019, in quanto superata dal presente provvedimento;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 17, 23, 65, 66, 67-bis, 84, 86, 88, 102-bis (comma 2) e 102-ter;

**vista** la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (*Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti*);

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**visto** il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *“Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*, per quanto non espressamente abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

**visto** il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*;

**visto** il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”;

**visto** il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante “*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti*”;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

**viste** le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

**vista** la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

**vista** la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

**visto** il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

**visto** il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

**visto** l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "struttura competente" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

### **d e t e r m i n a**

- 1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - in sigla AmAmbiente S.p.A. - con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale Venezia, 2/E, di cui legale rappresentante risulta la sig.ra Manuela Seraglio Forti, il subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 422 di data 17 giugno 2019 alla ditta AMNU S.p.A. relativamente al Centro integrato sito in Pergine Valsugana (TN), loc. Cirè, via per Trento, 11/A;
- 2) di dare atto che la presente determinazione comprende i seguenti provvedimenti:
  - a) autorizzazione allo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13), di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, all'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
  - d) nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- 3) di fare decadere la vigenza della determinazione n. 422 di data 17 giugno 2019 a decorrere dalla data del presente provvedimento, nel quale sono fatte salve tutte le indicazioni, prescrizioni, raccomandazioni e scadenze ivi riportate;
- 4) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 5) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 6) di stabilire che **il termine di validità dell'Autorizzazione Unica Territoriale è la stessa della determinazione n. 422 di data 17 giugno 2019 (scadenza il 17 giugno 2034); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

- 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 13) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è coperta dalla fideiussione bancaria n. 1813 di data 18 aprile 2017 e relativa appendice di data 17 gennaio 2022, prestata della Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. - S.C., con sede in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25,822,84 a copertura dell'attività di stoccaggio, anche previo raggruppamento, di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e fino a € 23.239,50 a copertura dell'attività di stoccaggio, anche previo raggruppamento, di rifiuti pericolosi, per un totale di € 49.062,34;
- 14) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 11, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (60 giorni);
- 15) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., al Comune di Pergine Valsugana (TN) territorialmente competente, e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 16) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 17) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

# ALLEGATO 1

## Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
CENTRO INTEGRATO (36.135 t/anno)	<b>D1</b> Umido organico (150 m <sup>3</sup> )	<b>diffuse</b>	Ammoniaca Acido solfidrico Composti organici volatili	Copertura e compartimentazione Pulizia sistematica Aree pavimentate ed impermeabilizzate
	<b>D2</b> Legno, ramaglie e verde (670 m <sup>3</sup> )	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Copertura e compartimentazione Pulizia sistematica Sistema di abbattimento polveri con acqua nebulizzata Aree pavimentate ed impermeabilizzate
	<b>D3</b> Inerti (20 m <sup>3</sup> )	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Copertura Pulizia sistematica Aree pavimentate ed impermeabilizzate
	<b>D4</b> Zone di manovra (36.135 t/anno)	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Pulizia sistematica Aree pavimentate ed impermeabilizzate

### Prescrizioni

- Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa;
- l'impianto dev'essere condotto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dev'essere applicato in modo puntuale quanto descritto nella documentazione agli atti del Settore autorizzazioni e controlli, così come da ultimo aggiornata con la domanda originaria di AUT di data 18 marzo 2019 (ns. prot. n. 179001), integrata in data 5 giugno 2019 (ns. prot. n. 360035);
- dev'essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polverulenti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico;
- durante il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;

- e) i piazzali esterni per lo stoccaggio dei rifiuti in container (aree D5 della planimetria Allegato 6), nonché le aree soggette al transito dei veicoli (aree D4 della planimetria Allegato 6), devono essere mantenute costantemente pulite ogni qualvolta lo si renda necessario mediante l'impiego di idonea macchina spazzatrice;
- f) dev'essere eseguita una costante manutenzione della pavimentazione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi di trasporto;
- g) la permanenza della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (CER 20.01.08) e dei rifiuti biodegradabili di giardini e parchi (CER 20.02.01) **non può superare le 72 ore dal conferimento**;
- h) i container dei rifiuti urbani biodegradabili devono essere mantenuti costantemente chiusi, ad esclusione delle operazioni di carico/scarico;
- i) i container presenti sul piazzale esterno e pronti per il loro conferimento ad altri impianti autorizzati devono essere mantenuti chiusi;
- j) i sistemi di abbattimento, contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

## ALLEGATO 2

### Scarichi

Autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta di acque reflue domestiche provenienti dall'edificio con sedime sulla p.f. 2875/2 C.C. Vigalzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

#### Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Pergine Valsugana (TN) e di Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.;
- b) la vasca a tenuta deve rispondere a quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera c), del T.U.L.P.;
- c) la vasca a tenuta deve essere gestita in conformità a quanto stabilito dal "*Regolamento comunale per il Servizio di fognatura*" approvato con deliberazione consiliare n. 38 di data 24 marzo 1983;
- d) le operazioni di svuotamento della vasca a tenuta devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa in materia di gestione dei rifiuti (asporto da parte di ditta autorizzata, compilazione e conservazione formulari per il trasporto, ecc.) e **deve comunque essere svuotata e pulita almeno una volta all'anno**;
- e) La Ditta deve consentire l'accesso alla vasca a tenuta agli incaricati dell'Amministrazione comunale e/o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e/o dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'effettuazione di verifiche e controlli;
- f) deve essere conservata per almeno cinque (5) anni la documentazione attestante l'avvenuto asporto del contenuto della vasca a tenuta; detta documentazione deve essere resa disponibile in ogni momento al personale addetto al controllo.



## ALLEGATO 3

### Rifiuti

Autorizzazione allo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

**Quantitativo complessivo massimo: 36.135 tonnellate/anno, delle quali 690 tonnellate di rifiuti pericolosi – volume massimo istantaneo complessivo: 3.547,5 m<sup>3</sup>, dei quali 150 m<sup>3</sup>, ovvero 50 tonnellate, di rifiuti pericolosi.** Il volume massimo istantaneo complessivo deve intendersi come dato reale assoluto che non deriva dalla sommatoria dei singoli volumi riportati nella colonna “*Capacità istantanea (m<sup>3</sup>)*” delle tabelle sottostanti. I singoli volumi riportati nelle predette colonne possono essere raggiunti a condizione che non venga comunque superato il volume massimo istantaneo complessivo autorizzato.

#### AREA DI STOCCAGGIO “A” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità istantanea (m <sup>3</sup> )
15 01 07	Imballaggi di vetro	1-2-3-4-5	150
20 01 08	Umido	2-4-5	150
20 03 03	Residui della pulizia stradale (ghiaio)	1-2-4-5	100

#### AREA DI STOCCAGGIO “B” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità istantanea (m <sup>3</sup> )
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	1-2-3-4-5	60
02 01 04	Rifiuti plastici (ad eccezione degli imballaggi)	1-2-3-4-5	90
02 01 07	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura	1-2-3-4-5	30
02 03 04	Rifiuti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	2-5	60
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04* (SOLO ALL'INTERNO DEL CAPANNONE)	1-2-3-4-5-7-8-9	90
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coinceinerimento, contenenti sostanze pericolose	2-7-8-9	20
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	2-7-8-9	1
12 01 13	Rifiuti di saldatura	2-7-8-9	0,5
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	7-8-9	1
12 01 16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	7-8-9	1
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	1-2-3-4-5	250
15 01 02	Imballaggi in plastica	1-2-3-4-5-7-8-9	90
15 01 03	Imballaggi in legno	1-2-3-4-5	90
15 01 04	Imballaggi metallici	1-2-3-4-5-7-8-9	1
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	1-2-3-4-5-7-8-9	1
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	1-2-3-4-5-7-8-9	250
15 01 07	Imballaggi di vetro	1-2-3-4-5	150
15 01 10*	Imballaggi con residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2-7-8-9	10

<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Modalità di stoccaggio</b>	<b>Capacità istantanea (m<sup>3</sup>)</b>
16 01 03	Pneumatici	1-2-3-4-5	100
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 13*	11	20
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	11	5
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	13	1
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	13	1
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	13	1
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	13	1
17 02 01	Legno	1-2-3-4-5	90
17 02 02	Vetro	1-2-3-4-5	60
17 02 03	Plastica	1-2-3-7-8-9	1
17 04 07	Metalli misti	2-7-8-9	60
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	7-8-9	5
20 01 39	Plastica	1-2-3-4-5	90
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	11	10
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*	11	10
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	11	5
16 06 01*	Batterie al piombo	13	5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (macerie)	2-4-5	20
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (escluse le macerie inerti) conferiti dalle utenze domestiche nei limiti del regolamento del servizio pubblico di raccolta	1-2-3-4-5-7-8-9	90
20 01 01	Carta e cartone	1-2-3-4-5	250
20 01 10	Abbigliamento	1-2-3-4-7	90
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	12	4
20 01 25	Oli e grassi commestibili	8-13-14 (fustini)	20
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	2-5-7	50
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	8-12	5
20 01 37*	Legno contenente sostanze pericolose	2-7-8-9	1
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	1-2-3-4-5	150
20 01 40	Ferro	1-2-3-4-5	100
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (ramaglie) (SOLO ALL'INTERNO DEL CAPANNONE)	1-2-3-4-5	250
20 02 02	Terra e roccia (da cimiteri)	1-2-5	15
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	2-7-8-9	1
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	1-2-3-4-5	250
20 03 02	Rifiuti dei mercati	2-7-8-9	5
20 03 03	Residui della pulizia stradale	1-2-4-5	100
20 03 03	Residui della pulizia stradale (ghiaio)	1-2-4-5	100
20 03 07	Rifiuti ingombranti	1-2-3-4-5	150

(1) nota in G.U.: "Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

**AREA DI STOCCAGGIO “C” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)**

<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Modalità di stoccaggio</b>	<b>Capacità istantanea (m<sup>3</sup>)</b>
08 01 11*	Pitture, vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	2-7-8-9	1
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11*	2-7-8-9	1
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	2-7-8-9	5
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	2-7-8-9	15
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	2-7-8-9	1
12 01 13	Rifiuti di saldatura	2-7-8-9	0,5
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	7-8-9	1
12 01 16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	7-8-9	1
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	2-7-8-9	1
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici	2-7-8-9	1
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	8-14 (fustini)	1
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	8-14 (fustini)	1
15 01 10*	Imballaggi con residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2-7-8-9	10
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti	2-7-8-9	1
15 02 02	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	2-7-8-9	1
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	2-7-8-9	1
16 01 07*	Filtri dell'olio	2-7-8-9	1
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	2-7-8-9	0,5
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	8-14 (fustini)	1
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07* a 16 01 11*, 16 01 13* e 16 01 14*	8-14 (fustini)	1
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	11	10
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*	11	10
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 13*	11	20
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	11	5
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	11	5
16 05 04	Gas in contenitori a pressione (compresi halon), contenenti sostanze pericolose	13	1
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*	13	1
16 06 01*	Batterie al piombo	13	5
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	13	1
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	13	1
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	13	1
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	13	1
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di roccia)	2-7-8-9	5
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (onduline)	2-7-8-9	5
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2-7-8-9-13	1
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2-7-8-9-13	1
20 01 13*	Solventi	2-7-8-9	1
20 01 14*	Acidi	2-7-8-9	1
20 01 15*	Sostanze alcaline	2-7-8-9	1
20 01 17*	Prodotti fotochimici	2-7-8-9	1
20 01 19*	Pesticidi	2-7-8-9	1
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	12	4

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità istantanea (m <sup>3</sup> )
20 01 25	Oli e grassi commestibili	8-13-14 (fustini)	20
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	2-7-8-9	10
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	2-7-8-9	10
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose	2-7-8-9	1
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	2-7-8-9	0,5
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	2-7-8-9	1
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	2-5-7	50
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	8-12	5
20 01 37*	Legno contenente sostanze pericolose	2-7-8-9	1

#### AREA DI STOCCAGGIO “D” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità istantanea (m <sup>3</sup> )
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio	10	40
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	10	40
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	10	40

TIPO STOCCAGGIO	codice	TIPO STOCCAGGIO	codice	TIPO STOCCAGGIO	codice
Cumuli su platea	1	Vasca interrata	6	Serbatoio fuori terra	11
Container asportabile	2	Sacchi	7	Cassa	12
Press-container	3	Fusti	8	Gabbia	13
Walking-floor	4	Cisterna asportabile	9	Altro	14
Vasca fuori terra	5	Serbatoio interrato	10		

#### RAGGRUPPAMENTI possibili tra i rifiuti di cui alle tabelle precedenti (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto
03 01 05 15 01 03 17 02 01 20 01 38	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04* Imballaggi in legno Legno Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
15 01 02 20 01 39	Imballaggi in plastica Plastica
15 01 04 17 04 07 17 04 11 20 01 40	Imballaggi metallici Metalli misti Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 Ferro

#### Prescrizioni

- a) la gestione dei rifiuti nelle diverse zone operative del Centro integrato di seguito individuate è quella riportata nella planimetria pervenuta in data 5 giugno 2019, prot. n. AMNU-2019-0004001 (ns. prot. n. 360035) allegata al presente provvedimento e nelle tabelle sopra riportate:

AREA A: sezione costituente l'area lato nord dell'edificio principale, avente funzione prevalente di piattaforma di trasbordo dei rifiuti urbani differenziati; è organizzata su due livelli per il trasbordo dall'alto dei rifiuti urbani dai mezzi che effettuano la raccolta sul territorio (frazione biodegradabile da cucine e mense e vetro da raccolta differenziata e ghiaio da spazzamento stradale) nelle vasche/container che vengono poi agganciate dalle trattrici che effettuano i successivi trasporti a medio/lungo raggio agli impianti di recupero o di smaltimento finali;

AREA B: sezione costituente l'area centrale dell'edificio principale, avente funzione prevalente di piattaforma di stoccaggio a supporto della raccolta dei rifiuti urbani, anche non differenziati; in essa avviene il conferimento, anche con scarico a terra, delle diverse frazioni merceologiche raccolte sul territorio; i rifiuti vengono poi trasferiti a mezzo di ragno o pala gommata in container o vasche walking-floor per il successivo trasporto ad altri impianti autorizzati di recupero o di smaltimento; l'area B comprende anche una sezione sotto tettoia posta all'estremità sud dell'edificio principale, lato ingresso all'insediamento, che copre una batteria di container incassati in alloggiamenti seminterrati;

AREA C: sezione sud dell'edificio principale, alle spalle della sezione sotto tettoia facente parte dell'area B, composta da una serie in linea di locali dotati di basamento grigliato, per lo stoccaggio principalmente dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti liquidi; in essa avviene lo stoccaggio, anche previo raggruppamento, principalmente di rifiuti prodotti e conferiti dalle attività di imprese ed altri enti;

AREA D: piazzale asfaltato circostante l'edificio principale, dove possono essere temporaneamente posizionati i contenitori vuoti, i contenitori pieni e chiusi in attesa del loro trasporto agli altri impianti di recupero e smaltimento autorizzati, i contenitori in fase di riempimento (NO cumuli) dei rifiuti non pericolosi allo stato fisico solido non polverulento autorizzati nelle altre aree del Centro integrato **che non danno origine ad emissioni in atmosfera**; a nord-ovest dell'edificio principale sono alloggiati due serbatoi a tenuta interrati, monoblocco con doppio fasciame, per il deposito dei rifiuti urbani derivanti dalla pulizia di fosse settiche e fognature; ad essi si aggiungono altri analoghi serbatoi per la raccolta dei percolati e degli eventuali sversamenti accidentali provenienti dalle aree A – B – C;

- b) l'ambito territoriale di riferimento del Centro è individuato nei Comuni appartenenti alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol; in ogni caso il suddetto bacino d'utenza dovrà tenere conto dello stato di attuazione del “*Programma di gestione dei rifiuti*” adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta ai sensi dell'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- c) nel Centro possono essere conferiti e stoccati i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle attività di enti e imprese operanti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, conferiti sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio;
- d) nella stazione di trasferimento possono essere stoccati solamente i rifiuti urbani e assimilabili conferiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta nell'ambito della propria attività istituzionale svolta nel territorio di competenza (Comunità Alta Valsugana e Bersntol);
- e) all'interno di una stessa unità di deposito (container, cumulo, ecc.) del Centro integrato è consentito raggruppare tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13), come rappresentato graficamente nella specifica tabella dei raggruppamenti riportata in allegato al presente provvedimento, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
  - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
  - l'impianto di destinazione (recupero o smaltimento) deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
  - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
  - l'eventuale rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
  - le operazioni di *raggruppamento* tra rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;

- tutte le operazioni autorizzate e indicate con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) nel Centro possono essere effettuate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (ad esempio tramite l'uso di press-container o del "ragno") dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento (esclusi i R.A.E.E.), finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997; in ogni caso **le operazioni di triturazione non possono essere effettuate sui rifiuti pericolosi e su quelli non pericolosi soggetti a raggruppamento;**
- g) il Centro deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
  - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto in modo chiaramente visibile il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura;
  - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
  - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali;
  - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
  - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla successiva lettera h);
  - il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il controllo costante di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura al pubblico il Centro non deve risultare incustodito;
- h) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli sversamenti accidentali. Nella zona di accesso ai medesimi container, ove necessario, deve essere provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi e devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni dove poter allocare, quando necessario, una pompa per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- i) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per le aree di manovra alla lettera g), sebbene, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera h);
- j) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
- k) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere effettuate al coperto;
- l) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- m) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

- n) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- o) qualora l'eventuale trasferimento dei rifiuti da cumulo a container comporti la loro movimentazione anche sui piazzali di manovra e transito o comunque su aree non direttamente presidiate da una vasca di accumulo dei percolati, con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative:
- al termine delle operazioni di trasferimento dei rifiuti si deve procedere immediatamente alla pulizia di dette superfici;
  - in presenza di precipitazioni meteoriche tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici;
- p) è consentito scambiare tra loro la posizione dei contenitori all'interno delle diverse aree nelle quali è ripartito il Centro; è comunque vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;
- q) è vietato miscelare rifiuti pericolosi, anche aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine l'eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nel medesimo contenitore di stoccaggio può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;
- r) sono vietate le operazioni di miscelazione e diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- s) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- t) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- u) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *selezione* e quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto, devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 deve essere gestito nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 185-bis dello stesso del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate dette condizioni e limiti, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - stoccati secondo le stesse prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 dello stesso D.Lgs. 152/2006;
- inoltre gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *pretrattamento*, compresa la *selezione*, possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia merceologica (codice CER), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;
- v) i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita vanno codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle specifiche categorie la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e per quei rifiuti che derivano dalla selezione

dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (CER 15.01.xx e 20.01.xx) e possono essere chiaramente identificati con un altro specifico codice CER all'interno degli stessi sottocapitoli;

- w) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;
- x) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
  - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
  - di opportuni dispositivi antiriboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- y) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- z) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15/D13 come dalla documentazione di trasporto in entrata);
- aa) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in condizioni di sicurezza;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ab) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 tonnellate;**
- ac) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m<sup>2</sup> per ogni tonnellata di rifiuto;
- ad) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- ae) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- af) per proteggere i rifiuti depositati sui piazzali esterni dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, i relativi container di stoccaggio devono risultare sempre coperti, anche a mezzo di sistemi mobili;
- ag) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ah) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- ai) la gestione di tutte le eventuali tipologie di rifiuti provenienti da strutture sanitarie dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- aj) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio



previste dalla relativa normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione;

- ak) la gestione dei rifiuti contenenti amianto e/o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- al) la gestione dei R.A.E.E. deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- am) i rifiuti misti da demolizione e costruzione di cui al codice CER 17.09.04 (escluse le macerie inerti) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione possono essere conferiti nei limiti quantitativi previsti dal regolamento del servizio pubblico di raccolta, come previsto dal D.M. 8 aprile 2008;
- an) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (es. rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva, anche previo accorpamento e raggruppamento (operazioni R13 e R12), deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare, anche previo accorpamento e raggruppamento (operazioni D15 e D13) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); **lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili non può in ogni caso superare le 72 ore;**
- ao) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;
- ap) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- aq) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli;
- ar) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di conferimento e di stoccaggio e la destinazione; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

# ALLEGATO 4

## Raccomandazioni

### Scarichi idrici

Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami, nonché l'esercizio dell'attività di spurgo, devono essere gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti; i reflui raccolti nella vasca a tenuta devono intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT.

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso la vasca a tenuta dovrà essere eliminata nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.


### Rifiuti





Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

### Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.



-  AREA A
-  AREA B
-  AREA C
-  AREA D




Provincia : Provincia Autonoma di Trento  
Comune : Pergine Valsugana

Realizzazione di piattaforma della raccolta differenziata per il bacino dell'alta Valsugana sito sulla P.F. 2875/2 C.C. Vigalzano

Committente : AMNU S.p.A.  
Data:

Oggetto : Planimetria  
Scala : 1 : 200

Progettisti :  
Ing. Paolo Bombasaro  
Via Al Compit, 8 - 38057 Pergine Vals, (TN) - tel 0461 534195  
Arch. Andrea Bombasaro  
Via Al Compit, 8 - 38057 Pergine Vals, (TN) - tel 3408023821



Provincia : Provincia Autonoma di Trento  
 Comune : Pergine Valsugana

**Realizzazione di piattaforma della raccolta differenziata per il bacino dell'alta Valsugana sito sulla P.F. 2875/2 C.C. Vigalzano**

Committente : AMNU S.p.A.  
 Data:


Oggetto : **Planimetria**  
 Scala : 1 : 200

Progettisti :  
 Ing. Paolo Bombasaro  
 via Ai Compet, 8 - 38057 Pergine Vals, (TN) - tel 0461 534195  
 Arch. Andrea Bombasaro  
 via Ai Compet, 8 - 38057 Pergine Vals, (TN) - tel 3408023821

AMNU-2019-0004001  
 del 05/06/2019  
 mc



ACCESSO



PARCHEGGIO

MARCIAPIEDE

PISTA CICLABILE

STRADA